

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFU

Approvato dal Senato Accademico del 29/04/2021



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO.....	2
3. AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA.....	4
A. RICONOSCIMENTO DI CFU PER ATTIVITÀ FORMATIVE PRECEDENTEMENTE SVOLTE IN PERCORSI UNIVERSITARI, ITALIANI O ESTERI.....	4
Norme generali.....	4
Anno di ammissione.....	4
Tipologie di attività formative SVOLTE e riconoscibili.....	5
B. RICONOSCIMENTO DI CFU CONSEGUITI ALL'ESTERO NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ (STUDIO O STAGE).....	8
C. RICONOSCIMENTO DI CFU DI ESPERIENZE E ABILITÀ MATURATE IN ATTIVITÀ LAVORATIVE/PROFESSIONALI E DI ABILITA' CERTIFICATE.....	8
D. RICONOSCIMENTO DI CFU DI CONOSCENZE E ABILITÀ MATURATE IN ATTIVITÀ FORMATIVE DI LIVELLO POST SECONDARIO ALLA CUI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ABBA CONCORSO L'UNIVERSITÀ.....	9
E. RICONOSCIMENTO DI PERCORSI FORMATIVI DI INTEGRAZIONE AI CORSI DI STUDIO.....	9

1. INTRODUZIONE

Il riconoscimento di attività formative, svolte in Atenei italiani o all'estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate compete al Consiglio di Dipartimento (di seguito CDD), nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle presenti Linee guida.

Gli ambiti di applicazione delle Linee guida sono:

- A. riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri (vedi A. RICONOSCIMENTO DI CFU PER ATTIVITÀ FORMATIVE PRECEDENTEMENTE SVOLTE IN PERCORSI UNIVERSITARI, ITALIANI O ESTERI);
- B. riconoscimento di CFU conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità (vedi B. RICONOSCIMENTO DI CFU CONSEGUITI ALL'ESTERO NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ (STUDIO O STAGE));
- C. riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali e di conoscenze e abilità certificate (vedi C. RICONOSCIMENTO DI CFU DI ESPERIENZE E ABILITÀ MATURE IN ATTIVITÀ LAVORATIVE/PROFESSIONALI E DI ABILITÀ CERTIFICATE);
- D. riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università (vedi D. RICONOSCIMENTO DI CFU DI CONOSCENZE E ABILITÀ MATURE IN ATTIVITÀ FORMATIVE DI LIVELLO POST SECONDARIO ALLA CUI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ABBA CONCORSO L'UNIVERSITÀ);
- E. riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio (vedi E. RICONOSCIMENTO DI PERCORSI FORMATIVI DI INTEGRAZIONE AI CORSI DI STUDIO).

Il riconoscimento dei CFU avviene di norma su richiesta dello studente o del candidato a cura del CDD del corso di laurea di iscrizione, che provvede alla valutazione della richiesta da parte del tutor didattico o delegato inviando il verbale telematicamente all'area segreteria studenti che procede all'immatricolazione o all'aggiornamento della carriera.

Per ogni tipologia di riconoscimento sono disciplinate le modalità e i tempi di presentazione delle domande da parte dello studente o del candidato in appositi regolamenti o in pagine dedicate del sito a cui queste linee guida rimandano.

2. CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO

La competenza del riconoscimento spetta al CDD: viene esclusa ogni forma di automatismo, tranne quanto espressamente previsto dalle Linee guida ai successivi punti D e E, nei quali casi il riconoscimento è deliberato in via preventiva o mediante esplicita previsione nei regolamenti didattici. Per tutti gli altri casi, il riconoscimento delle attività formative svolte deve avvenire invece su base individuale.

Il riconoscimento avviene sulla base dei seguenti elementi valutativi predeterminati:

- a) identità di Settore Scientifico Disciplinare (di seguito SSD) fra l'esame sostenuto e quello riconosciuto e affinità dei contenuti e dei programmi di esame. Nel caso l'esame sostenuto afferisca ad un SSD diverso ma affine si procede alla verifica dei contenuti e del programma d'esame.

- b) Un esame non può essere riconosciuto in un corso di studio universitario di livello superiore.
- c) In caso di riconoscimento di esami tra corsi di studio dello stesso livello, l'esame può essere riconosciuto per più carriere.
- d) Il riconoscimento avviene di norma con corrispondenza dei CFU acquisiti. Nel caso di ordinamenti ante D.M. 509/1999 se semestrale può essere riconosciuto come esame da 6 CFU, se annuale come esame da 12 CFU.
- e) Le attività svolte nell'ambito di percorsi di livello non universitario o seminari (ad esempio, FSE, IFTS...), possono essere riconosciute nel rispetto delle modalità di cui al punto C. RICONOSCIMENTO DI CFU DI ESPERIENZE E ABILITÀ MATURATE IN ATTIVITÀ LAVORATIVE/PROFESSIONALI E DI ABILITÀ CERTIFICATE).
- f) Non si riconoscono CFU per l'esame finale, fatto salvo quanto previsto nei casi di riconoscimento del titolo estero (vedi 1.2. Studenti già in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero).

Agli esami riconosciuti viene assegnata una valutazione attraverso i seguenti criteri:

- all'insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto. Se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede ad una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;
- se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media aritmetica delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all'intero più vicino;
- non sono ammesse convalide parziali;
- ai fini del riconoscimento del numero di crediti ottenuti all'estero, un credito ECTS è equivalente a un credito CFU, il coordinatore Erasmus di Dipartimento ha il compito di effettuare le procedure per il riconoscimento dei crediti ottenuti durante il periodo di mobilità da studenti di modo che l'ufficio Erasmus possa inoltrare attraverso il software in uso presso la Segreteria studenti l'elenco delle attività formative svolte. I voti devono essere espressi in trentesimi. Tale riconoscimento dei crediti avviene in base al *Learning Agreement* e ai risultati didattici riportati dal *Transcript of Records* emesso dall'istituzione ospitante, il riconoscimento del voto viene effettuato mettendo in relazione la scala dei voti ECTS del corso di studio di appartenenza con quella del corso di studio dell'istituzione ospitante riferendosi alle tabelle redatte per ogni classe di laurea, pubblicate sul sito di Ateneo alla pagina. Non sono ammessi riconoscimenti parziali o con integrazione di esami;
- gli esami provenienti da un corso di studio concluso o da valutazione di carriere decadute verranno riconosciuti come dispense, quindi senza una votazione associata. Tali esami quindi non concorrono alla formazione della media ponderata per il calcolo del voto finale di laurea;
- non sono ammesse dispense parziali;
- tutti gli esami riconosciuti con voto, ad eccezione degli esami fuori piano, concorrono alla determinazione della media ponderata.

3. AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

A. RICONOSCIMENTO DI CFU PER ATTIVITÀ FORMATIVE PRECEDENTEMENTE SVOLTE IN PERCORSI UNIVERSITARI, ITALIANI O ESTERI

NORME GENERALI

Il riconoscimento di attività formative precedentemente svolte avviene sulla base di criteri predeterminati, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU acquisiti.

Possono essere riconosciute attività formative precedentemente svolte:

1. nell'ambito di un corso di studio universitario, **conseguito** in Italia o all'estero, già concluso;
2. nell'ambito di un corso di studio universitario da cui lo studente si sia **trasferito**;
3. nell'ambito di un corso di studio universitario da cui si richiede il **passaggio** o il cambio ordinamento o il cambio curriculum;
4. nell'ambito di un corso di studio universitario da cui lo studente abbia avanzato istanza di **rinuncia** o sia **decaduto**;
5. come **corso singolo**.

ANNO DI AMMISSIONE

Il numero di CFU riconosciuti **in ambiti di base caratterizzanti e affini** determina l'anno di ammissione al corso di studio.

Nel caso di corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, con riconoscimento:

- fino a 27 CFU lo studente è iscritto al primo anno;
- da 28 a 60 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno;
- da 61 a 100 CFU, lo studente è iscritto al terzo anno.
- Oltre i 101 lo studente è iscritto al quarto anno

Nel caso di corsi di laurea magistrale,

- fino a 27 CFU, lo studente è iscritto al primo anno;
- oltre i 27 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno.

I CFU riconosciuti fuori piano o tra le attività F, D, e E non concorrono a determinare l'anno di ammissione.

Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in *Scienze della Formazione primaria* l'anno di immatricolazione è determinato nel bando di ammissione e vincolato al numero di posti disponibili agli anni successivi.

Per i corsi di laurea magistrale, il passaggio interno o l'immatricolazione con riconoscimento di CFU possono essere effettuati esclusivamente se lo studente è in possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione così come definiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Nel caso di immatricolazione o passaggio interno a un corso di nuova attivazione con riconoscimento superiore a 27 CFU, l'anno di ammissione sarà comunque il primo.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE E RICONOSCIBILI

1. NELL'AMBITO DI UN CORSO DI STUDIO UNIVERSITARIO, CONSEGUITO IN ITALIA O ALL'ESTERO, GIÀ CONCLUSO

1.1. STUDENTI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO

Agli studenti possono essere riconosciuti per l'immatricolazione esami sostenuti all'interno di carriere universitarie concluse col conseguimento del titolo.

Lo studente che si immatricola ad un corso di studio di ordinamento diverso o dello stesso ordinamento ma di classe differente può chiedere il riconoscimento di tutto o parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale.

Lo studente può immatricolarsi ad un corso di studio dello stesso ordinamento e della stessa classe e chiedere il riconoscimento di parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale, purché il CDD abbia valutato che i corsi di studio siano differenziati tra loro per obiettivi e percorsi.

Lo studente che si immatricola ad un corso di laurea può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in un percorso di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico.

Lo studente che si immatricola ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in un percorso di laurea e di laurea magistrale.

Lo studente che si immatricola ad un corso di laurea magistrale non può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in un percorso di laurea. Gli esami sostenuti di livello magistrale non possono essere riconosciuti se impiegati come requisiti d'accesso per il corso di laurea magistrale per il quale si chiede l'iscrizione.

Sulle modalità e tempistiche per la richiesta si rinvia alle [Norme amministrative/Trasferimenti, passaggi e secondi titoli](#).

1.2. STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

Con la ratifica della [Convenzione di Lisbona](#) tramite la [Legge 11 luglio 2002, n. 148](#), è stato introdotto in Italia il concetto di **riconoscimento finalizzato del titolo estero**.

Se si è in possesso di un titolo di studio estero, prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa del titolo è fondamentale conoscere lo **scopo** per cui si desidera richiedere un riconoscimento nel nostro sistema universitario, tenuto conto delle differenti procedure esistenti e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.

Lo studente in possesso di un titolo estero può richiedere il riconoscimento accademico per le seguenti finalità:

- a) **proseguimento degli studi universitari:** questa procedura non trasforma il titolo accademico estero in un titolo italiano, ma consiste in una valutazione del titolo estero per l'accesso a corsi di II ciclo (laurea magistrale o master)
- b) **conseguimento dei titoli universitari italiani** (procedura un tempo chiamata "equipollenza"): questa è una procedura di valutazione del titolo estero di I e II ciclo (lauree estere) per l'ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di I o di II ciclo (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale) con l'obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano. Il riconoscimento del titolo è effettuato ai soli fini accademici e non è pertanto valido ai fini professionali, nel caso in cui il titolo straniero, in base all'ordinamento giuridico, fosse abilitante all'esercizio della professione.

Una commissione nominata dal Rettore valuterà le istanze pervenute. Sulle modalità e tempistiche per la richiesta si rinvia alle [Norme amministrative/Titoli esteri](#)

1.3. STUDENTI CON TITOLO DI MASTER, SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE, DOTTORATO

Il riconoscimento degli esami derivanti da master universitari (I e II livello), scuole di specializzazione, dottorato (svolti a UNISOB o in altri Atenei) può essere al massimo di 12 CFU per esami rientranti nella tipologia di attività di "base" "caratterizzanti" o "affini" e sino ad un massimo di 20 CFU per attività rientranti in ambito F ("ulteriori attività formative") e D ("crediti a scelta dello studente") sia per i corsi di laurea che di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

Il riconoscimento avviene sempre nel rispetto dei CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO (soprattutto punto a).

Nel caso di percorsi integrati tra corsi di master di primo livello e corsi di laurea magistrale di UNISOB, il riconoscimento del percorso di master avviene automaticamente, in quanto progettato integralmente come parte del corso di laurea magistrale.

Sulle modalità e tempistiche per la richiesta si rinvia alle [Norme amministrative/Trasferimenti, passaggi e secondi titoli.](#)

2. STUDENTI TRASFERITI DA ALTRI ATENEI

Agli studenti che intendono trasferirsi a UNISOB da un corso di laurea/laurea magistrale e magistrale a ciclo unico di un altro Ateneo italiano possono essere riconosciuti per l'immatricolazione gli esami sostenuti presso l'Ateneo di provenienza; lo studente verrà immatricolato ad un corso di laurea/laurea magistrale e magistrale a ciclo unico ad ordinamento ex D.M. 270/2004 e successivi indipendentemente dall'ordinamento a cui afferiva il corso di laurea a cui era iscritto nell'Ateneo di origine.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo SSD direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui

il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Sulle modalità e tempistiche per la richiesta si rinvia alle [Norme amministrative/Trasferimenti, passaggi e secondi titoli](#).

3. STUDENTI CHE RICHIEDONO IL PASSAGGIO O CAMBIO ORDINAMENTO O CAMBIO CURRICULUM

Agli studenti iscritti a un corso di studio UNISOB che richiedono il passaggio o cambio ordinamento o cambio curriculum ad un altro corso di studio UNISOB possono essere riconosciuti per l'immatricolazione gli esami sostenuti presso il corso di provenienza; lo studente verrà immatricolato ad un corso di laurea/laurea magistrale e magistrale a ciclo unico ad ordinamento ex D.M. 270/2004 e successivi indipendentemente dall'ordinamento a cui afferiva il corso di laurea di origine.

Per i corsi di laurea magistrale, il passaggio o il cambio ordinamento o curriculum (ove presente) possono essere effettuati esclusivamente se in possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione.

Sulle modalità e tempistiche per la richiesta di riconoscimento si rinvia alle [Norme amministrative/Passaggio ad altro corso di studio](#)

4. STUDENTI CON RINUNCIA O DECADENZA

Agli studenti possono essere riconosciuti esami svolti in passate carriere universitarie non concluse (per rinuncia o decadenza). L'eventuale riconoscimento dei CFU acquisiti è operato dal competente CDD previa verifica della loro non obsolescenza.

Si distinguono tre casi:

- esame sostenuto con l'ordinamento ante D.M. 509/1999: l'esame semestrale sostenuto in precedenza potrà essere riconosciuto come esame da 6 CFU, quello annuale come esame da 12 CFU;
- esame sostenuto con l'ordinamento secondo il D.M. 509/1999: se sostenuto a UNISOB, l'esame da 4 o 5 CFU potrà essere riconosciuto come esame da 6 CFU; se sostenuto presso altri atenei, sarà riconosciuto con il peso in CFU effettivamente maturato (es. CFU maturati 4, CFU riconoscibili max. 4);
- esame sostenuto con l'ordinamento secondo il D.M. 270/2004: l'esame è riconosciuto col peso in CFU effettivamente maturato.

Sulle modalità e tempistiche per la richiesta si rinvia alle [Norme amministrative/Valutazione carriera pregressa](#).

5. CORSI SINGOLI

Gli esami sostenuti come corsi singoli (svolti a UNISOB o in altri Atenei) possono essere riconosciuti attenendosi al peso in CFU effettivamente maturato.

I corsi singoli sostenuti per ottenere i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale non possono concorrere all'abbreviazione di carriera.

Nel caso di corsi singoli sostenuti a UNISOB che trovino perfetta corrispondenza con gli insegnamenti previsti dal corso di studio di iscrizione, è possibile un riconoscimento entro il limite di 27 CFU. In tal caso il riconoscimento dell'esame è da intendersi come convalida.

Sulle modalità e tempistiche per la richiesta di riconoscimento si rinvia alla compilazione del seguente [modulo](#).

B. RICONOSCIMENTO DI CFU CONSEGUITI ALL'ESTERO NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ (STUDIO O STAGE)

Possono essere riconosciute agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale attività didattiche (esami o ricerca per tesi) svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dalla struttura didattica competente. Tali attività non possono riguardare la prova finale.

Al termine dell'esperienza all'estero la struttura didattica competente, sulla base della certificazione rilasciata dall'Istituzione universitaria straniera (*learning agreement*), procede alla valutazione e al riconoscimento dell'attività svolta dallo studente.

Gli esami sono riconosciuti nella carriera dello studente con la denominazione e i CFU del corrispondente esame presente nel suo piano di studi. Solo per gli insegnamenti a libera scelta e/o sovrannumerari del piano di studi, gli esami sono inseriti, ove possibile, con la denominazione dell'Ateneo in cui sono stati sostenuti.

Possono essere riconosciuti agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale le attività di stage svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dalla struttura didattica competente.

Al termine dell'esperienza all'estero il tutor accademico o il coordinatore di Dipartimento del relativo Programma di mobilità procede al riconoscimento dell'attività svolta dallo studente.

Per le modalità e la tempistica della richiesta di riconoscimento si rimanda al [Regolamento relativo alla mobilità internazionale "Programma Erasmus"](#) artt.22, 23, 24 e 25.

C. RICONOSCIMENTO DI CFU DI ESPERIENZE E ABILITÀ MATURE IN ATTIVITÀ LAVORATIVE/PROFESSIONALI E DI ABILITÀ CERTIFICATE

L'Ateneo può riconoscere come CFU le conoscenze e abilità professionali, e le abilità certificate entro un **limite massimo di 12 CFU (compresi gli esami a scelta), complessivamente fra corsi di laurea e laurea magistrale**. Nel suddetto limite sono comprese le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post - secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università (vedi punto D).

Il riconoscimento di tali attività avviene tenendo conto della congruenza dell'attività svolta e/o dell'abilità certificata rispetto alle finalità e agli obiettivi del corso di studio di iscrizione,

dell'impegno orario della durata di svolgimento. A tal fine potrebbe essere richiesta una relazione sull'attività svolta.

Il tirocinio può essere sostituito anche con altre attività formative se ritenute iniziative di particolare valenza formativa da parte dei Consigli di corso di studio.

Sulle modalità e tempistiche per la richiesta si rinvia alla guida alla formulazione del piano di studi/allegato D.

D. RICONOSCIMENTO DI CFU DI CONOSCENZE E ABILITÀ MATURE IN ATTIVITÀ FORMATIVE DI LIVELLO POST SECONDARIO ALLA CUI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ABBA CONCORSO L'UNIVERSITÀ

Possono essere riconosciute le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post - secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università, che abbiano previsto una prova finale e per le quali l'articolazione delle attività didattiche preveda sia riconducibile a SSD e CFU.

Tali attività, istituite e attivate sulla base del [Regolamento sull'istituzione, attivazione e riconoscimento di attività extracurricolari per punti bonus o cfu](#) (Titolo I), possono essere riconosciute per un massimo di 12 CFU. Nel suddetto limite sono comprese le conoscenze e abilità professionali e le abilità certificate (vedi punto C).

Sulle modalità e tempistiche per la richiesta si rinvia alla guida alla formulazione del piano di studi/allegato D.

E. RICONOSCIMENTO DI PERCORSI FORMATIVI DI INTEGRAZIONE AI CORSI DI STUDIO

Sono riconosciute in termini di CFU le attività formative svolte in specifici percorsi non obbligatori di approfondimento/integrazione dei corsi di studio, erogati dalle università, che possono prevedere anche un livello minimo e/o massimo di CFU riconoscibili.

- Nel caso di conseguimento dei [percorsi dei PEF 24](#), i crediti possono essere riconosciuti solo se i relativi esami sono stati effettivamente sostenuti. Il riconoscimento avviene sempre nel rispetto dei CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO (soprattutto punto a).
- Nel caso di conseguimento del *corso di specializzazione delle attività di sostegno* possono essere riconosciuti fino a un massimo di 24 CFU per esami rientranti nella tipologia di attività di "base" "caratterizzanti" o "affini" e sino ad un massimo di 15 CFU per attività rientranti in ambito F ("ulteriori attività formative") e D ("crediti a scelta dello studente") sia per i corsi di laurea che di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico. Il riconoscimento avviene sempre nel rispetto dei CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO (soprattutto punto a).
- Nel caso di Corsi di perfezionamento possono essere riconosciuti fino a un massimo di 12 CFU per attività rientranti in ambito F ("ulteriori attività formative") e D ("crediti a scelta dello studente") sia per i corsi di laurea che di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico. Il riconoscimento avviene sempre nel rispetto dei CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO.
- In caso di corsi di perfezionamento progettati e realizzati dall'Ateneo, e che prevedano prove di accertamento, i consigli di Dipartimento deliberano preventivamente il

riconoscimento da applicare a tutti i partecipanti a tali attività, specificando espressamente il numero di CFU riconosciuti nei singoli corsi di studio.
Sulle modalità e tempistiche per la richiesta di riconoscimento si rinvia alla compilazione del seguente [modulo](#).